

D.D.L.R. “Riordino e semplificazione dell’ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni Montani” - Considerazioni.-

I Comuni firmatari del presente documento, intendono proporre all’attenzione del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia alcune importanti considerazioni attinenti il disegno di legge in itinere di cui all’oggetto, dal punto di vista dell’ambito montano e pedemontano dello Spilimberghese.

Considerato che fin dallo scorso anno, con la consegna ai Sindaci di un documento programmatico, avente ad oggetto “Razionalizzazione dell’ordinamento locale nel territorio montano” e prima ancora con il Commissariamento delle Comunità Montane, si è manifestata la volontà della Regione di avviare una riforma ordinamentale che fin dall’origine è apparsa estranea ad ogni logica e principio di concertazione con il territorio.

Rilevato con grande preoccupazione, che la ratio dell’intervento legislativo risulta non chiara (riforma degli enti montani o miglioramento delle condizioni di vita delle genti montane?), e non sembra risultare in grado di “migliorare l’offerta di servizi ai cittadini residenti nelle zone montane e pedemontane mediante un rafforzamento delle strutture organizzative degli Enti Locali”.

Riscontrato che risulta invece del tutto evidente la volontà preordinata di spogliare i Comuni di autonomia, funzioni e consolidata ed esclusiva capacità di offrire risposte nel luogo più vicino al cittadino secondo il principio di sussidiarietà in particolare nelle aree più marginali della montagna.

Ricordato che un importante processo riformatore era già iniziato con l’approvazione della L.R. 1/2006, che ha determinato un’adesione corale delle Autonomie Locali sull’intero territorio regionale, basata sul principio della volontarietà.

Osservato che per quanto concerne la nostra realtà, in quel contesto normativo si è dato avvio a due Associazioni Intercomunali (“Della ValCosa” comprendente i Comuni di Travesio, Castelnovo del Friuli e Clauzetto, e “Dal Meduna al Tagliamento” costituita dai Comuni di Spilimbergo, Meduno, Pinzano al Tagliamento e Sequals) e si è consolidata un’Unione di Comuni (“Val Meduna” formata dai Comuni di Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra e Frisano). Si tratta di realtà che stanno percorrendo un cammino di progressiva integrazione dei servizi che proprio in questo disegno di legge rischia di trovare la causa della propria fine, vanificando gli sforzi profusi in termini di risorse umane e finanziarie.

Tutto ciò premesso, esaminato lo schema di disegno di legge licenziato dalla Giunta Regionale e valutato con attenzione l’impianto del complesso normativo, si evidenziano le seguenti principali criticità:

- La dimensione territoriale di un unico “ambito della montagna pordenonese” risulta con tutta evidenza eccessivamente ampio e disomogeneo per garantire adeguati livelli di efficienza organizzativa e di funzionalità del nuovo ente. L’inadeguatezza di tale estensione territoriale è confermata dal fatto che questa risulta uno dei fattori determinanti il fallimento della sopprimenda Comunità Montana del Friuli Occidentale essa pure frutto del forzoso accorpamento di tre preesistenti entità; voluto dalla non certo datata legge regionale n. 33/2002;
- La creazione della nuova Unione, affidata alla gestione esecutiva di una sola persona (Presidente), non direttamente rappresentativa della cittadinanza, affiancata dalla figura di un Direttore Generale, appare una scelta del tutto sbilanciata dal punto di vista della rappresentanza democratica. I Comuni invece verrebbero svuotati di competenze, funzioni e personale, pur rimanendo organizzati istituzionalmente con l’attuale assetto (Consiglio, Giunta, Sindaco, Commissioni, Segretario, ecc.).
- Non appare definito in maniera puntuale il concetto di montanità, presupposto indispensabile per delineare una finalità fondamentale della legge. Ed a tal proposito è completamente assente ogni riferimento all’indispensabile attività di programmazione e sviluppo del territorio montano.
- Non si comprende se l’obiettivo principale del nuovo assetto organizzativo sia quello di ottenere lo svolgimento in forma associata di servizi di area vasta, oppure sia quello di realizzare aggregazioni di Comuni con l’obiettivo finale della loro fusione;
- Il voto ponderale 70-30, definito per legge, rappresenta una limitazione alla tutela degli interessi dei piccoli Comuni, in particolare di quelli montani. Il principio del voto ponderale, pur superabile statutariamente, va rigettato nel modo più assoluto in quanto lesivo della dignità

ed ingiustamente penalizzante proprio per i Comuni che fino ad oggi hanno garantito il presidio delle aree più marginali della montagna;

- Il trasferimento delle risorse umane all'unione, l'individuazione delle funzioni delegate al nuovo Ente, la determinazione delle risorse finanziarie a questo riservate, nonché il passaggio della gestione del patrimonio dei Comuni, rappresentano un'ulteriore conferma dello svuotamento dell'autonomia degli Enti Locali interessati;
- Inoltre la concentrazione della gestione del personale da parte di un unico Ente avrà come conseguenza il disperdersi di un patrimonio di conoscenza e competenze formatesi nel tempo attraverso il contatto diretto con il territorio;
- Un processo di questo genere, che si vorrebbe improntato nel solco della semplificazione, in realtà si tradurrebbe inequivocabilmente in situazioni di ulteriore complessità e difficoltà di interpretazione.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene necessario che la Giunta Regionale riveda l'impostazione complessiva del provvedimento in esame, tenendo conto anche dei seguenti rilievi:

- Il processo associativo deve avvenire su base volontaria, partendo dal consolidamento delle esperienze maturate nelle Associazioni Intercomunali e nelle Unioni esistenti;
- Il Comune deve essere riconosciuto nel suo ruolo indispensabile di istituzione di primo livello nel sistema delle autonomie locali;
- La revisione dell'ambito territoriale di riferimento, prevedendo la creazione di un ulteriore ambito non eccedente il limite territoriale della ex 5^a Comunità Montana oppure dell'intero mandamento dello spilimberghese;
- Il superamento del voto ponderale, che svilisce l'autonomia e l'indipendenza dei singoli Comuni, aumentando l'isolamento e lo svantaggio di quelli più piccoli e periferici;
- Tutto il percorso di riforma dovrà svolgersi attraverso una fase di intensa concertazione con il territorio. Da tale fase dovranno determinarsi, in un rapporto di pari dignità istituzionale, gli impegni assunti dai Comuni (gestione di funzioni e competenze, subentro alla Comunità Montana, esiti finali del processo) e quelli assunti dalla Regione (competenze da assegnare, risorse a sostegno del processo, interventi di sviluppo sulle aree prettamente montane);
- Per taluni servizi ed attività si può ipotizzare che ambiti contigui possano autonomamente decidere di dare avvio a gestioni condivise.

Riguardo alle Associazioni Intercomunali ed Unioni attualmente in essere, si vuole ulteriormente ribadire la forte volontà delle Amministrazioni Comunali che non venga dissipato l'enorme sforzo d'integrazione fin qui fatto. Appare oltremodo inopportuno, che la Regione disattenda gli impegni assunti in precedenza, con la recente L:R. n. 1/2006 ed i relativi Piani di Valorizzazione Territoriale.

Lì,